

Modifiche al DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 149/2015 recante disposizioni di carattere generale, organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato azionale del lavoro

Di seguito si indicano le modifiche proposte al DPCM su una bozza non definitiva e pertanto potrebbero essere differenti i riferimenti agli articoli e ai singoli commi rispetto a quanto presentato in Consiglio dei Ministri:

All'art. 1, rubricato: "*Principi e struttura organizzativa*", dopo la lettera c) introdurre la lett. c-bis) con il seguente testo: "*c-bis) Implementare le professionalità e le competenze tecniche del personale, in modo da incrementare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa*"

Breve relazione tecnica

Con questa modifica si vuole introdurre una modifica di principio che deve orientare l'azione del nuovo Ispettorato Nazionale al fine di implementare le potenzialità delle risorse interne e favorisca un arricchimento delle competenze e delle professionalità.

All'art. 3 rubricato: "*strutture centrali di vertice*", si propone di modificare il punto 7 della lett. a) "*direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso*", introducendo il seguente testo: "*Indirizza e coordina il contenzioso degli uffici Legali degli Ispettorati interregionali e territoriali nelle materie connesse all'attività ispettiva*;

Dopo il punto 7, lett. a) "*direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso*" introdurre i seguenti articoli:

7 bis) Gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;

7 ter) Esprime pareri, elabora le strategie processuali, indirizza e coordina la trattazione del contenzioso in materia amministrativa, lavoristica e civile.

Si propone di eliminare all'art. 3, lett. b) "*direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali*" l'inciso di cui al punto 8): "*gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale*";

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083; cell. +39 3771813085

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

Breve relazione tecnica

La proposta di modifica vuole rafforzare il potere di indirizzo a livello centrale degli Uffici legali del territorio, in modo da fornire uniformità di comportamento e di azione nelle materie connesse all'attività ispettiva.

Con la modifica del punto **7 bis della lett. a)** e con la soppressione del punto 8 lett. b) si propone di spostare la competenza relativa al contenzioso relativo alla gestione del personale dalla "direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali" alla "direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso" per allinearsi con quanto già previsto dall'**art. 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149** che prevede espressamente la possibilità di farsi "rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari (omissis) nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti". Lo spostamento della competenza serve a garantire una uniformità di indirizzo e coordinamento a livello centrale e territoriale oltre che ad imputare ad un unico centro di costo l'attività di difesa in giudizio.

Al comma 2, dell'art. 6, rubricato, "*Ripartizione delle competenze e organizzazione degli uffici*", dopo le parole "al direttore" aggiungere "*e sono titolari di diritto di posizioni Organizzative definite dalla contrattazione collettiva*".

Breve relazione tecnica

Il comma proposto vuole introdurre la possibilità di incentivare il personale che ha la responsabilità delle strutture di coordinamento attraverso l'attribuzione delle posizioni organizzative previste dal CCNL.

Nell'ambito del *Titolo 2*, intitolato "**Ordinamento del personale**", al comma 2, dell'articolo 8, rubricato "*Relazioni sindacali e svolgimento della vigilanza con modalità flessibili e semplificate*" dopo la lett. b) aggiungere la lettera c) con il seguente testo: "*la possibilità di prevedere particolari articolazioni orarie lo svolgimento della prestazione lavorative di alta professionalità legate alla rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'Appello*".

Breve relazione tecnica

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083; cell. +39 3771813085

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

La proposta vuole prevedere delle deroghe per prestazioni lavorative di alta professionalità che siano legate ai nuovi compiti relativi all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi ai tribunali e Corti d'Appello, così come previsti dal comma 2, dell'art. 9, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149. La proposta vuole prevedere la possibilità di svincolare contrattualmente coloro che, abilitati all'esercizio della professione forense, svolgono tali compiti dal vincolo dell'orario di lavoro in considerazione del fatto che trattasi di attività professionale. Le ragioni sono quelle di assicurare maggiore flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa che dovrebbe essere garantita da un lavoro per obiettivi, al pari di quella ispettiva e che è misurata in relazione allo svolgimento degli adempimenti professionali svolti ed alle scadenze stabilite dal codice di procedura civile. La proposta è motivata dalla oggettiva impossibilità di verifica da parte dei dirigenti dell'attività svolta all'esterno da tale personale.

Al Titolo III, *Personale dirigente*, dopo l'articolo 14, rubricato *"incarichi di funzioni dirigenziali*, inserire l'art. 14 bis, con il seguente testo: **"Art. 14 bis"** rubricato *"Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali* aggiungere il seguente testo: *"1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, l'Ispettorato, sino a copertura delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, vacanti all'atto dell'avvio provvede all'assunzione degli idonei inseriti nella vigente graduatoria del concorso a 22 posti di dirigente di seconda fascia, di cui al decreto direttoriale del 27 ottobre 2009.*

2. Le posizioni dirigenziali di seconda fascia, che si renderanno disponibili, a regime, dovranno essere coperte, fino ad l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1.

Breve relazione tecnica

La proposta mira a privilegiare, in fase di avvio l'assunzione gli idonei del concorso da dirigente a 22 posti da dirigente di cui al decreto Direttoriale del Ministero del lavoro del in linea con quanto previsto dall'art. 20 del **Decreto ottobre 2009** in modo da assegnare all'incarico dirigenziale coloro che abbiano la competenza e la professionalità adeguata ed evitare la prassi di assegnare incarichi *ad interim* e/o reggenze o deleghe di firma a personale dirigenziale contemporaneamente assegnato presso altre sedi territoriale secondo la prassi degli ultimi anni al Ministero del lavoro. La proposta mira dunque a rendere efficienti le sedi in fase di avvio e contemporaneamente ad attribuire il giusto merito a coloro che sono risultati idonei nella graduatoria del Ministero del lavoro per dirigenti di seconda fascia, di cui al decreto direttoriale del 27 ottobre 2009.

All'art. 16, rubricato *"formazione"* dopo il comma 2, aggiungere il comma 3 con il seguente testo: *"3. I formatori riceveranno adeguati compensi che verranno definiti nell'ambito delle vigente disciplina contrattuale del personale dirigenziale."*

Breve relazione tecnica

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083; cell. +39 3771813085

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

La proposta mira ad attribuire il giusto riconoscimento ai funzionari che svolgono attività formativa per l'ispettorato nazionale e vuole rendere attrattiva economicamente la formazione interna con effetto dissuasivo nei confronti di quella esterna, in modo da renderla più conveniente e non disperdere forze ed energie utili all'ispettorato in termini di efficacia ed efficienza. Nel contempo la proposta ha la funzione di implementare la formazione continua interna.

All'art. 17, rubricato, "*gruppi di lavoro*" dopo la parola *contrattuale* aggiungere le parole "del personale dirigenziale".

Breve relazione tecnica

La proposta mira a garantire a coloro i quali devono svolgere un lavoro professionale ed altamente qualificato a ricevere un compenso che sia adeguato alla professionalità profusa tramite criteri che verranno stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Dopo l'art. 17, rubricato "*gruppi di lavoro*" introdurre l'art. 17 bis con il seguente testo:

"Art. 17 bis" *Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale*

- 1. L'Ispettorato, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.*
- 2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di prescrizione del reato, di amnistia o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.*
- 3. L'Ispettorato provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi."*

Breve relazione tecnica

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083; cell. +39 3771813085

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

La proposta, che è stata mutuata dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, mira a tutelare i diritti e gli interessi dei funzionari dell'Ispettorato nazionale nel caso di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile, tramite il patrocinio legale per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

La norma mira a tutelare dal rischio professionale ci funzionari attraverso la stipula di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e la difesa di fatti non dolosi.

All'art. 22, rubricato "*trattamento di missione*", al comma 1, cancellare la parola "*ispettivo*" ed aggiungere dopo la parola "dell'ispettorato" le parole: "*di cui all'art. 5 comma 2*".

Breve relazione tecnica

La proposta di modifica vuole comprendere nel trattamento di missione previsto per il personale ispettivo anche il personale che svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio onde evitare disparità di trattamento in una attività che si deve ritenere strettamente connessa ad essa.

All'art. 24, rubricato "*coordinamento con l'avvocatura dello stato*" al comma 2 sostituire le parole "*15 giorni*" con le parole "*7 giorni*"

Breve relazione tecnica

La sostituzione trova la sua ragion d'essere nella difficoltà oggettiva di interporre appello nei 30 giorni laddove la sentenza venga notificata. Il giudizio di appello richiede difatti particolari tempistiche per il deposito e poi la notifica all'avversario e quindi i tempi sono molto stretti. La proposta mira ad eliminare immediatamente ogni incertezza circa l'autorità che interporrà appello in modo da evitare equivoci o fraintendimenti tra avvocatura ed ispettorati territoriali.

Dopo l'art. 24, rubricato "*coordinamento con l'avvocatura dello stato*" inserire l'art. **24 bis** con il seguente testo: Art 24 bis rubricato "*Inquadramento professionale dei funzionari che difendono l'amministrazione in giudizio*"

1. *Ai funzionari che svolgono compiti di rappresentanza e difesa in giudizio, di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, spettano i proventi che derivano da spese diritti e onorari per quali sarà istituito un apposito fondo. Le modalità di ripartizione delle risorse saranno concordate nell'ambito delle vigente disciplina contrattuale.*
2. *I suddetti funzionari, verificati i presupposti legali, sono autorizzati all'iscrizione nell'elenco special annesso all'albo, di cui all'art. 23 l. 31 dicembre 2012, n. 247, per esercitare le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio.*

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083; cell. +39 3771813085

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

3. *Le spese di iscrizione saranno a carico dell'ispettorato che attingerà dal fondo di cui al comma 1.*

Breve relazione tecnica

La modifica proposta vuole sottolineare che i nuovi compiti di difesa in giudizio devono portare ad un riconoscimento professionale ed economico in considerazione dell'alta professionalità e competenza richiesta ai funzionari preposti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2015. Detto articolo, difatti, non solo fa riferimento ad una "difesa tecnica" in primo ed in secondo grado, ma imputa la medesima difesa direttamente ai funzionari stessi e non più al dirigente. In considerazione di quanto sopra la proposta prevede che le modalità di ripartizione delle risorse, da attribuire totalmente a coloro che svolgono tale attività siano concordate in sede di contrattazione collettiva.

In linea con il comma 2 la proposta prevede anche l'iscrizione all'albo speciale previsto per coloro che, **abilitati all'esercizio della professione forense**, svolgono attività di difesa in giudizio per conto della pubblica amministrazione in modo da consentire ai suddetti funzionari la spendita del titolo professionale e consolidare il proprio ruolo di professionisti dipendenti. Ciò avviene già per gli avvocati INPS ed INAIL che svolgono la medesima attività professionale, spesso e volentieri per le stesse controversie.